

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di nella sede comunale del Comune di Polaveno (BS);

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 152/1997

TRA LE PARTI

- Alessandra Richiedei nata a, quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Polaveno (BS), in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune stesso (cod. fisc. 00827470170), autorizzata alla stipula del presente contratto con Decreto sindacale n. 07 del 21/12/2023 esecutivo ai sensi di legge;

E

- nat a, e residente a (cod. fisc.);

P R E M E S S O

- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 21 marzo 2024 - esecutiva ai sensi di legge - è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), ed in particolare la sezione 1.5 Organigramma dell'Ente contenente le figure professionali necessarie per il funzionamento dell'Ente ed in particolare un Istruttore Direttivo part time a 4 ore settimanali con incarico a tempo determinato tramite art. 110 del TUEL;
- con determinazione n. 91 del 19.07.2024 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato part-time (4 ore settimanali) di n° 1 "Funzionario Tecnico" – Area professionale Funzionari ed elevata qualificazione (ex c a t . D 1), quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Polaveno, per la durata di mesi 36 (trentasei) decorrente dalla data di esecutività della presente determinazione e prorogabile fino a fine mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
- con Determinazione n. 95 del 01/08/2024 è stata disposta l'assunzione dell'Arch. Francesca Zubani e l'approvazione contestuale dello schema di contratto individuale di lavoro per un tempo determinato e parziale (4 ore settimanali) con il profilo di "Funzionario Tecnico" – Area professionale Funzionari ed elevata qualificazione (ex c a t . D 1), q u a l e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Polaveno, per la durata di mesi 36 (trentasei) decorrente dalla data di esecutività dell'atto, prorogabile fino a fine mandato amministrativo del Sindaco;

In applicazione dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021 stipulato in data 16/11/2022 rubricato "Contratto individuale di lavoro";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente contratto, redatto in duplice originale, il Comune di Polaveno (BS) assume a tempo parziale (4 ore settimanali) e determinato _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____, con inquadramento nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

ART. 2 - DECORRENZA, DURATA E SEDE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro decorre dalla data di esecutività della determinazione n. 95 del 01/08/2024 per un periodo di tre anni, prorogabili fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica.
2. Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del T.U.E.L..
3. La sede dell'attività lavorativa è il Comune di Polaveno, Settore Tecnico.

ART. 3 - INQUADRAMENTO

1. Il lavoratore è inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022, con attribuzione al medesimo del corrispondente trattamento economico iniziale della retribuzione fondamentale da erogarsi al lordo delle ritenute di leggi previdenziali, assistenziali e fiscali. Al lavoratore inoltre spetta in ogni caso la retribuzione principale ed ogni voce accessoria stabilite dalla vigente normativa.
2. L'indennità per l'incarico di elevata qualificazione è quantificata con provvedimento del Sindaco, in conformità a quanto stabilito dall'art. 110, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., previo accertamento della sussistenza della effettiva capacità di spesa all'interno del bilancio comunale.
3. Al lavoratore è riconosciuto ogni altro emolumento e/o indennità prevista dai vigenti C.C.N.L., il tutto parametrato in ragione dell'effettivo orario di lavoro nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.
4. Il trattamento economico, come definito nel presente articolo, potrà essere eventualmente integrato con il riconoscimento di un'indennità ad personam, da assegnare con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art.110, comma 3 del D.lgs.267/2000.

ART. 4 - MANSIONI

1. Le mansioni sono individuate in quelle riportate nei CCNL di Comparto e quelle che il Sindaco in particolare vorrà attribuire nell'ambito dello specifico tipo di incarico fiduciario.
2. Il dipendente svolgerà le mansioni proprie del livello d'appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e parziale verticale a 4 ore settimanali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro si articola su 4 ore settimanali, da espletarsi in modalità flessibile, garantendo la presenza almeno due giorni settimanali.
2. La flessibilità dell'orario è riconosciuta con l'obbligo di assicurare la presenza durante le fasce necessarie per assicurare la continuità e funzionalità delle prestazioni e dei servizi pubblici, e garantire l'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti.
3. L'orario di lavoro può essere modificato in base alle esigenze di servizio manifestate dall'Amministrazione.

ART. 7 - FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 38 e 62, comma 9, del CCNL 16.11.2022.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e 22 del CCNL 06.07.1995 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e s.m.m. e del CCNL 16.11.2022.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il dipendente è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà del dipendente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni da inviarsi al Comune mediante lettera raccomandata a.r. o nota formalmente acquisita al protocollo comunale o a mezzo pec.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

1. Il dipendente ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il dipendente prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e nella Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 21/03/2024 che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei vigenti CCNL di Comparto e nel contratto individuale di lavoro e, in generale l'inosservanza dei doveri di servizio, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE n. 2016/679, si informa che il comune di Polaveno provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali del dipendente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro. I dati personali possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria.

ART. 13 - RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto sono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nei CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni locali, nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e nei regolamenti del Comune. I dati saranno conservati dall'Ente per il tempo minimo necessario all'attuazione degli adempimenti relativi alla gestione del personale degli enti locali, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole; dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESTATORE DI LAVORO

IL SEGRETARIO COMUNALE